

Legge regionale 31 agosto 1981 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

CAPO I

PERSONALE A CONTRATTO

Art. 41

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 42

(11)(12)(13)

Complessivamente otto posti nelle qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente e sette posti nella qualifica di segretario possono essere affidati, a contratto, ad iscritti all'ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.

(1)(2)(5)(6)(8)(10)(15)

Per lo stato giuridico ed il trattamento economico di detto personale si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria, facendo riferimento alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa.

(7)

Le nomine sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione paritetica.

(14)

Nell' atto deliberativo sono specificate le qualifiche e le funzioni attribuite, nonché le modalità di applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro giornalistico.

(3)

Per l' indennità di missione e trasferta saranno applicate ai dipendenti a contratto di cui al presente articolo le norme vigenti per il restante personale di qualifica equiparata.

(4)(9)

Ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo si applica l' equiparazione tra le funzioni giornalistiche e le qualifiche funzionali regionali di cui all' articolo 207.

Note:

1 Primo comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 81/1982

2 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

3 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

4 Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

5 Primo comma sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 33/1987

6 Primo comma sostituito da art. 254, comma 3, L. R. 7/1988

7 Secondo comma sostituito da art. 254, comma 3, L. R. 7/1988

8 Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 8/1988

9 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 24, comma 1, L. R. 44/1988

10 Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 9/1991

11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 1, L. R. 17/1992

12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 65, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.

13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 5, L. R. 18/2016

14 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, comma 4, L. R. 5/2018

15 Parole soppresse al primo comma da art. 10, comma 2, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 43

Per tutta la durata del servizio il personale di cui al precedente art. 42 è considerato dipendente dalla Regione, avendo i medesimi doveri del personale regionale.

Al medesimo personale competono le responsabilità e le prerogative previste per il personale regionale di qualifica funzionale equiparata.

(1)

Per le infrazioni ai doveri d' ufficio valgono, in quanto applicabili, le norme previste per i dipendenti regionali.

Il contratto è risolto in tutti i casi previsti dall' art. 82 della presente legge.

Note:

1 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983